



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 17 del 22 MAG. 2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina per interventi di Giustizia Riparativa.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO, alle ore 16,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo RIBAUDO, con i poteri del Consiglio Metropolitanano, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO:

VISTO l'art. 51 della L.R. 04.08.2015 n. 15, come modificato dall'art. 7 comma 1 lett. e) della L.R. n. 17 del 11.08.2017 recante "Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta", secondo cui "*nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il D.P. n. 533 del 08/03/2018, con il quale il Dott. Filippo RIBAUDO, è stato nominato Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Messina con i poteri del Consiglio Metropolitanano sino all'insediamento degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018;

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000, che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo RIBAUDO, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Messina _____

Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo RIBAUDO



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO

V DIREZIONE

“Sviluppo Economico e Politiche Sociali”

Servizio “Politiche del Lavoro, Giovanili e Occupazionali”

Ufficio “Politiche Occupazionali e Giovanili”

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina per interventi di Giustizia Riparativa.

PREMESSO che l'art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 28.04.2014, ha introdotto, nel codice penale, l'art. 168 bis, il quale prevede che il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con *messa alla prova*, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

VISTO il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario, sottoscritto il 13 Novembre 2014, in particolare l'art. 3, che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite in favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

VISTO l'art. 27, comma 3, della Costituzione, che recita “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

VISTA la Legge n. 354/1975, e successive modifiche, e, in particolare, l'art. 47, il quale prevede che “(...) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)”;

VISTO il D.P.R. n. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTA la Legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” e la Legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento e riabilitazione finalizzati al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, da svolgere presso enti pubblici o del privato sociale o della cooperazione;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina sta svolgendo un progetto denominato "Cura l'Ambiente – Pensa al Futuro", avviato sulla scorta di Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Casa Circondariale di Messina e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina, allo scopo di favorire percorsi di integrazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società di soggetti svantaggiati;

CHE, con lo stesso scopo, si è data continuità alla convenzione stipulata nell'anno 2015 con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina per dare attuazione all'Istituto della Giustizia Riparativa, che comporta la prestazione di attività di pubblica utilità non retribuita svolta in favore della collettività;

VISTA la nota prot. n. 2587 del 20/12/2017, con cui l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina chiede il rinnovo della convenzione per l'anno 2018;

RITENUTO che l'iniziativa avrà, come negli anni passati, ricaduta positiva sui soggetti interessati, con il presente atto si intende avviare la prosecuzione dell'attività di carattere innovativo e sperimentale anche nell'anno 2018;

VISTO l'allegato schema di Convenzione, da sottoscrivere tra questa Città Metropolitana di Messina e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina per dare attuazione a interventi di Giustizia Riparativa;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia, compete a questa Città Metropolitana di Messina il pagamento della somma di € 1.652,13 per assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della somma di € 500,00 per responsabilità civile verso terzi;

DATO ATTO che la relativa spesa può trovare copertura al Cap. 3839, cod. 1070203, del redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 30/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 26/01/2018;

VISTE le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

**SI PROPONE CHE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

DELIBERI

APPROVARE l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra questa Città Metropolitana di Messina e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina per dare attuazione a interventi di Giustizia Riparativa;


DARE ATTO che dalla Convenzione di che trattasi deriva quale unico onere per l'Ente il pagamento, per ciascun soggetto inserito, dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la somma complessiva di € 1.652,13, nonché il pagamento della somma di € 500,00 per la responsabilità civile verso terzi, dando atto, altresì, che la relativa spesa può trovare copertura al Cap. 3839, cod. 1070203, del redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 30/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 26/01/2018;

PRENDERE ATTO che lo svolgimento di programmi di Giustizia Riparativa rivolti ad utenti del territorio non costituiscono, in alcun modo, rapporto di lavoro con la Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO, altresì, che la predetta Convenzione avrà durata fino al 31/12/2018 ed è rinnovabile di anno in anno;

DARE mandato al Dirigente della V Direzione di porre in essere gli atti conseguenziali.

Il Funzionario del Servizio
(Dott. Salvatore BARBARO)



Il Dirigente
(Avv. Anna Maria TRIPODO)



ALLEGATI:

1. Schema di Convenzione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favore

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 16.5.2018

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria TRIPODO)



Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria TRIPODO)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favore

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 16-5-2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 17/05/2018 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE



Avv. Anna Maria TRIPODO


Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____


IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario


.....
(Dott. Filippo RIBAUDO)

Il Segretario Generale


.....
Avv. Anna Maria TRIPODO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e
successive modifiche.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONVENZIONE
TRA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA
E
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Città Metropolitana di Messina,

TRA

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (di seguito denominato U.E.P.E.), nella persona del Direttore Dott.ssa Angelina Fusco, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'U.E.P.E. in Messina, Viale Europa n. 137;

E

La Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco Metropolitan Prof. Renato Accorinti, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la Sede dell'Ente in Messina, Corso Cavour n. 86;

PREMESSO

CHE tra i compiti istituzionali della Città Metropolitana di Messina rientra anche lo sviluppo di percorsi di integrazione, miglioramento, reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;

CHE la Città Metropolitana di Messina sta svolgendo un progetto denominato "Cura l'Ambiente - Pensa al Futuro" in esito a Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Casa Circondariale di Messina e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina, per favorire percorsi di-integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro e nella società di soggetti svantaggiati;

VISTO l'art. 27, comma 3, della Costituzione, che recita "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

VISTA la Legge n. 354/1975, e successive modifiche, e, in particolare, l'art. 47, il quale prevede che "(...) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)";

VISTO il D.P.R. n. 230/2000, che prevede:

- all'art. 1, comma 2, che "il trattamento rieducativo (...) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale";
- all'art. 27, che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

- all'art. 68, comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli U.E.P.E. curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118, comma 8, lett. d), che il servizio sociale promuova "una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

VISTO che la Legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale, introducendo:

- l'art. 168 bis c.p., che prevede:
 - al comma 2, che la messa alla prova per gli adulti "(...) comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, (...);
 - al comma 3, che "La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
- l'art. 464 bis, comma 4, lett. b), c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "(...) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

VISTA la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che prevede:

- all'art. 6, che i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono a "promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto - aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- all'art. 19, che i Comuni provvedono a definire il piano di zona, che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

VISTA la Legge n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale;

VISTO il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario, sottoscritto il 13 Novembre 2014, in particolare l'art. 3, che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite in favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività in beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia aderito;

CONSIDERATO che la riparazione in favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

CONSIDERATO che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

CONSIDERATO che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con Messa alla Prova;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita in beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi e lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative in favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con Messa alla Prova che hanno aderito ad un progetto riparativo.

Art. 2 – IMPEGNO DELLE PARTI

L'U.E.P.E. si impegna a:

- collaborare con la Città Metropolitana di Messina per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- segnalare alla Città Metropolitana di Messina il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività in favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo riguardano. L'U.E.P.E. fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione da questo Ente;

- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con Messa alla Prova, con il quale la Città Metropolitana di Messina può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

La Città Metropolitana di Messina si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impegno per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con Messa alla Prova;
- collaborare con l'U.E.P.E. per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per la finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'U.E.P.E., il Funzionario Responsabile P.O. del Servizio Politiche del Lavoro, Giovanili e Occupazionali, Dott. Salvatore Barbaro, della V Direzione "Sviluppo Economico e Politiche Sociali";
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'U.E.P.E., al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'U.E.P.E. con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3 – DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione ha efficacia fino al 31/12/2018 ed è rinnovabile di anno in anno.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni all'altra parte contraente.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto, competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Messina.

Messina, li _____

Per la Città Metropolitana di Messina
Il Dirigente V Direzione
Avv. Anna Maria Tripodo

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina
Il Direttore
Dott.ssa Angelina Fusco